



REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI E LE MODALITA' DEI CONTROLLI INTERNI

Indice

- Articolo 1 – Finalità (pag. 2)
- Articolo 2 – Sistema dei Controlli Interni (pag. 2)
- Articolo 3 – Il Controllo Preventivo di Regolarità Amministrativa e Contabile (pag. 2)
- Articolo 4 – Il Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa e Contabile (pag. 3)
- Articolo 5 – Il Controllo di Gestione (pag. 3)
- Articolo 6 – Il Controllo Strategico (pag. 4)
- Articolo 7 – Il Controllo sugli Equilibri Finanziari (pag. 4)
- Articolo 8 – Il Controllo sulle Società Partecipate non Quotate (pag. 4)
- Articolo 9 – Controllo sulla Qualità dei Servizi Erogati (pag. 5)
- Articolo 10 – Norma di Rinvio (pag. 5)
- Articolo 11 – Entrata in Vigore (pag. 5)
- Appendice – Riferimenti normativi (pag. 7)

Articolo 1 – Finalità

Il presente regolamento è emanato ai fini dell'istituzione di un sistema integrato di controlli interni sull'attività dell'Ente, a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 dicembre 2012, n. 213

Articolo 2 – Sistema dei Controlli Interni

1. La Provincia di Brescia istituisce il sistema dei controlli interni, articolato nelle seguenti funzioni ed attività descritte nella Legge:
 - a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) Controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - c) Controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - d) Controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal Patto di Stabilità Interno;
 - e) Controllo sulle società partecipate non quotate: finalizzato a verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni all'Ente;
 - f) Controllo sulla qualità dei servizi: finalizzato a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente.

Articolo 3 – Il Controllo Preventivo di Regolarità Amministrativa e Contabile

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Provinciale e alla Giunta Provinciale che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del Responsabile del Settore dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile. Ove il Consiglio Provinciale e la Giunta Provinciale non intendano conformarsi ai suddetti pareri devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
2. Il Segretario Generale, così come previsto dallo Statuto della Provincia di Brescia, esprime il proprio parere, sotto il profilo della legittimità sulle proposte di cui al comma precedente che non siano meri atti di indirizzo.
3. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione di tutti gli atti e i provvedimenti dirigenziali dai responsabili degli uffici proponenti ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
4. La regolarità tecnica riguarda:
 - la correttezza e la completezza dell'istruttoria condotta, nonché il rispetto dei tempi e delle scadenze;
 - l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa della Provincia di Brescia, nonché l'obiettivo specifico, indicato dagli Organi preposti;
 - la coerenza dell'atto rispetto alle finalità e competenze del Settore proponente.
5. Il controllo di regolarità contabile, nella fase preventiva di formazione degli atti e provvedimenti dirigenziali, è assicurato dal Responsabile del Settore dei Servizi Finanziari ed è esercitato

attraverso il rilascio, su ogni atto dirigenziale che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Articolo 4 – Il Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa e Contabile

1. L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è diretto dal Segretario Generale coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione. Le tecniche e le modalità di campionamento sono definite con atto organizzativo del Segretario Generale secondo i principi generali di revisione aziendale e tenendo conto dei contenuti del Piano Anticorruzione dell'Ente.
2. Le risultanze dei controlli sono trasmesse, a cura del Segretario Generale, con apposito referto semestrale, al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale, ai Dirigenti, ai Responsabili dei Servizi, all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance e all'Organo di Revisione. Tali risultanze costituiscono documenti utili per la valutazione dei Responsabili dei Servizi e dei Dirigenti.
3. Nel caso di riscontrate irregolarità, il Segretario Generale, sentito preventivamente il Dirigente o il Responsabile del Servizio sulle eventuali motivazioni, fornisce a questi ultimi, con apposito atto, le indicazioni per l'adeguamento del provvedimento.
4. Qualora le irregolarità rilevate siano gravi e tali da perfezionare fattispecie rilevanti, il Segretario Generale provvede a darne notizia all'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari e/o alla Procura presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale competente.

Articolo 5 - Il Controllo di Gestione

1. Le funzioni relative al controllo di gestione sono di competenza del Settore Servizi Finanziari.
2. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
 - a) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo;
 - b) valutazione dei dati predetti in rapporto al Piano Esecutivo di Gestione e degli Obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa;
 - c) elaborazione di relazioni in occasione dell'approvazione della deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e del rendiconto annuale riferite all'attività complessiva dell'Ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi e progetti.
3. Le relazioni di cui sopra sono inviate annualmente al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale, al Direttore Generale se nominato, al Segretario Generale, ai Dirigenti, ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance.
4. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance si avvale anche delle risultanze del controllo di gestione al fine della valutazione dei dirigenti.
5. Il Controllo di Gestione utilizza per il suo funzionamento dati di origine interna o esterna. I dati di origine interna possono avere fonte contabile o extracontabile.
6. Sono strumenti contabili: la contabilità generale relativa a bilancio di previsione, il bilancio assestato, il rendiconto della gestione e lo stato patrimoniale.
7. Sono strumenti extracontabili i reports periodici contenenti i valori – obiettivo, i valori - consuntivo e l'analisi dei relativi scostamenti.
8. I dati di origine esterna sono estrapolati dal contesto economico, istituzionale e sociale attraverso statistiche, studi, indagini sull'utenza e altri strumenti analoghi.

Articolo 6 – Il Controllo Strategico

1. La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata dalla Giunta Provinciale tramite l'approvazione del Piano della Performance.
2. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare, attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi dell'Ente, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi politici e in termini di congruenza tra risultati ed obiettivi.
3. Il Controllo Strategico si svolge sotto la direzione e gli indirizzi del Direttore Generale, se nominato, o del Segretario Generale, coadiuvato dai settori competenti. I risultati delle analisi effettuate sono trasmessi in occasione dell'approvazione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e del rendiconto annuale al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio Provinciale, al fine di essere sottoposti all'organo esecutivo e al consiglio anche per la predisposizione della deliberazione consiliare di ricognizione dei programmi.
4. A seguito dell'esame dei dati pervenuti sul controllo strategico, la Giunta Provinciale può emanare direttive per una più puntuale rispondenza tra indirizzo politico e azione amministrativa.
5. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance si avvale anche delle risultanze del controllo strategico per la valutazione dei dirigenti.

Articolo 7 - Il Controllo sugli Equilibri Finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Settore Servizi Finanziari, sotto la direzione e il coordinamento del suo Responsabile e con la vigilanza dell'Organo di Revisione.
2. L'Organo di Revisione che vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, riferisce immediatamente al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale, al Segretario Generale e al Direttore Generale, se nominato, le gravi irregolarità di gestione eventualmente rilevate.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari è esercitato sulla base dei seguenti elementi:
 - equilibrio della parte corrente e della parte in conto capitale dell'esercizio di competenza;
 - equilibrio della gestione dei residui;
 - corretto utilizzo dei servizi per conto di terzi;
 - entità dei debiti fuori bilancio;
 - modalità di utilizzo dell'indebitamento;
 - congruità del fondo svalutazione crediti;
 - consistenza della liquidità.

Articolo 8 – Il Controllo sulle Società Partecipate non Quotate

1. Il controllo sulle società partecipate non quotate è svolto dal Settore Servizi Finanziari sotto la direzione e il coordinamento del suo Responsabile.
2. Il controllo di cui sopra è esercitato sulle società che costituiscono organismi gestionali della Provincia di Brescia così come segue:
 - il Consiglio Provinciale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo, definisce annualmente, con l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, gli obiettivi ai quali gli organismi gestionali non quotati devono tendere, sia in termini di bilancio, sia in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio;
 - la Provincia organizza un sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della stessa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
 - sulla base dei dati di cui sopra la Provincia definisce un sistema di monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate tale da consentire l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, l'individuazione delle opportune azioni correttive in

- riferimento ai possibili squilibri economico – finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente, della qualità dei servizi erogati;
- l'organizzazione dei risultati complessivi dell'Ente e delle aziende partecipate mediante la progressiva creazione di uno strumento operativo di bilancio consolidato redatto secondo principi di competenza economica.

Articolo 9 – Controllo sulla Qualità dei Servizi Erogati

1. La Provincia adotta strumenti finalizzati al controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'Ente.
2. Con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione viene approvato il programma del controllo della qualità dei servizi erogati, individuando i servizi sottoposti a indagine, gli strumenti da adottare e le relative tempistiche.
3. Gli esiti dell'attività di controllo vengono pubblicati sul Sito Ufficiale della Provincia di Brescia.
4. L'attività di misurazione deve essere ripetuta per lo stesso servizio per più anni consecutivi, al fine di rilevare l'andamento della soddisfazione dell'utenza.
5. Il controllo sulla qualità dei servizi viene effettuato dai singoli Settori competenti all'erogazione del servizio di riferimento.

Articolo 10 – Norma di Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari.
2. Il presente Regolamento abroga le norme del vigente Regolamento di Contabilità non compatibili.

Articolo 11 – Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento composto da n. 11 articoli è in vigore dalla data di adozione della relativa deliberazione di approvazione.

APPENDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali)

Articolo 49 - Pareri dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Articolo così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10.10.2012, n. 174.

Articolo 147 - Tipologia dei controlli interni

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
 - a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
 - d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
 - e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e

compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Gli attuali articoli da 147 a 147-quinquies così sostituiscono l'originario art. 147, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'art.3, D.L. 10.10.2012, n. 174, come modificato dalla legge di conversione 07.12.2012, n. 213.

Articolo 147-bis - Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Articolo 147-ter - Controllo strategico

1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.
2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

Articolo 147-quater - Controlli sulle società partecipate non quotate

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Articolo 147-quinquies - Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Articolo 148 - Controlli esterni

1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzia, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
 - b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
 - c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
 - d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.
 4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Gli attuali articoli 148 e 148-bis, così sostituiscono l'originario art. 148 ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del comma 1 dell'art.3, D.L. 10.10.2012, n. 174, come sostituito dalla legge di conversione 07.12.2012, n. 213.

Articolo 148-bis - Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali

1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.
3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.